

# **LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

## **PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla [Legge 29 maggio 2017, n.71](#): “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, come previsto: dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; dalla [Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007](#) recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; dalla direttiva [MPI n. 30 del 15 marzo 2007](#) recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; dalla direttiva [MPI n. 104 del 30 novembre 2007](#) recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; dalla [direttiva MIUR n.1455/06](#); dal [D.P.R. 249/98](#) e [235/2007](#) recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; dalle

[linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo](#), MIUR gennaio 2021; dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;dalla Legge del 29 maggio 2017, n.71; dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017 dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici. L'obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni. Il glossario, disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.

### **PUNTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 71/2017**

- Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori, o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social-media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
- Il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione o il contrasto del cyberbullismo nella scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
- Ogni istituto scolastico individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
- È prevista una formazione del personale scolastico sul tema; verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e rieducare anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

- Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c'è querela o denuncia per ingiuria, diffamazione (art. 595 c.p.), atti persecutori (art. 612 c.p), nonché in riferimento all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, scatta l'ammonimento del Questore che convoca il minore insieme ad almeno un genitore. L'ammonimento rimane in vigore fino al compimento della maggiore età.

### **SEGNALAZIONE TEMPESTIVA DI EPISODI DI CYBERBULLISMO**

Ciascun minore (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it).

### **PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CHIARIMENTI**

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento del Questore, prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora

l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra

persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

## **IL RUOLO DELLA SCUOLA**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ausiliario;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### **IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

### **IL COLLEGIO DOCENTI:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### **IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **IL DOCENTE:**

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

### **I GENITORI:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

In poche parole.....

- Attivate il parental control (filtri) ai dispositivi cui ha accesso vostro figlio

- Insegnate ai vostri figli l'importanza di non rivelare in Rete la loro identità. Controllate i più piccoli affiancandoli nella navigazione in modo da capire quali sono i loro interessi e dando consigli sui siti da evitare e su quelli da visitare.
- Collocate il computer in una stanza centrale della casa piuttosto che nella camera dei ragazzi. Vi consentirà di dare anche solo una fugace occhiata ai siti visitati senza che vostro figlio si senta "sotto controllo".
- Insegnate ai vostri figli preadolescenti e adolescenti a non accettare mai di incontrarsi personalmente, magari di nascosto, con chi hanno conosciuto in Rete.
- Dite ai vostri figli di non rispondere quando ricevono messaggi di posta elettronica di tipo volgare, offensivo e, allo stesso tempo, invitateli a non usare un linguaggio scurrile o inappropriato e a comportarsi correttamente in rete.
- Non lasciate troppe ore i bambini e i ragazzi da soli in Rete. Stabilite quanto tempo possono passare navigando su Internet: limitare il tempo che possono trascorrere on line significa limitare di fatto l'esposizione ai rischi della Rete.
- Assicuratevi che a fine giornata i vostri figli abbiano tutti i dispositivi spenti.

#### **GLI ALUNNI:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

In poche parole....

- Il consiglio principale è di confidarsi con un adulto di fiducia, genitore o insegnante.

- Se si ricevono email, messaggi, post o materiale diffamatorio, è importante non interagire con coloro che ci stanno provocando.
- Se ricevi foto o filmati o messaggi diffamatori, non riguardare il materiale perché rinforza l'umiliazione e la vergogna subite. È buona cosa bloccare subito la persona o le persone che ti stanno danneggiando. Naturalmente, è bene custodire i messaggi più offensivi da poter utilizzare per denunciare chi ci sta facendo del male.
- Non sentirti mai in colpa perché quello che succede non dipende da te!
- Tieni il tuo pc protetto da virus, dotandolo di antivirus idonei e mantenendo anche aggiornati i sistemi operativi e i browsers che utilizzi per l'accesso ad internet, assicurandoti che la fonte sia attendibile.
- Utilizza password sicure, tienile riservate e cambiale spesso.
- Nelle chat, nei forum e nei giochi di ruolo non dare mai il tuo nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare o di casa e l'e-mail.
- Non incontrare mai persone conosciute in Rete senza avvertire i genitori. Se proprio vuoi incontrare qualcuno conosciuto su Internet, prendi appuntamento in luoghi affollati e porta con te almeno due amici.
- Se qualcuno su Internet dice di essere un adulto e ti: parla di sesso senza che tu voglia, chiede di mantenere segreti i contatti, propone di incontrarlo, minaccia in qualche modo, parlane con i tuoi genitori, con i tuoi insegnanti o con la Polizia.
- Se qualcuno che ti sembrava simpatico comincia a scrivere cose strane in chat o manda e-mail che non ti piacciono, cambia indirizzo di posta elettronica, cambia nickname e non avere timore di parlane con i tuoi genitori o insegnanti. Ricordati che dietro al computer tutti possono fingere di essere migliori, peggiori o, comunque, diversi da quello che sono davvero.
- Se scarichi musica, film o altro controlla sempre il materiale che ricevi perché può capitare che ti arrivino file diversi da quelli che avevi chiesto e anche che alcuni di questi siano illegali. Se ritieni che ti sia stato mandato materiale illegale, avverti subito i tuoi genitori e valuta insieme a loro l'opportunità di segnalare la cosa alla Polizia.

## **DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Elementi peculiari del Bullismo:

– la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo se reiterata;

- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima;
- squilibrio di potere.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### **CYBERBULLISMO: STUDIO DI CASO, MISURE CORRETTIVE E SANZIONI**

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime

a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità. Divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge. Dall’altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo. Se è possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.

## **PROTOCOLLO DELLA SCUOLA IN CASO DI CYBERBULLISMO**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

– Fase 1 - Analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe/Consigliere

Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Catechista/Psicologo.

- ▪ Raccolta di informazioni sull’accaduto.
- ▪ Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

– Fase 2 - Risultati sui fatti oggetto di indagine

▪ I fatti sono confermati; esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere.

▪ I fatti non sono configurabili come cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico e prosegue il compito educativo.

– Fase 3 - Azioni e provvedimenti

- Supporto alla vittima e protezione: evitare che la vittima si senta responsabile; comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (consigliere, catechista, psicologo, medico, altri...).
- Azioni verso il cyberbullo: comunicazione ai genitori (convocazione); il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove; lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del cyberbullo; scelta dell'opportuno ammonimento al cyber bullo.
- Eventuali interventi personalizzati con l'obiettivo di: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; imposizione al cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia; eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

– Fase 4 - Percorso educativo e monitoraggio

- I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti; provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

## **CONCLUSIONI**

Il gruppo classe è un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il [cyber]bullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.